



IL SINDACO DELL'AQUILA

ORDINANZA N. 123 DEL 08/06/2022

OGGETTO: Ordinanza di non potabilità dell'acqua della rete acquedottistica comunale servita dalla Sorgente del Gran Sasso per possibile inquinamento da toluene.

IL SINDACO

Premesso che:

- con comunicazione del 08/06/2022 (acquisita con prot. n.55869 del 08/06/2022) la Gran Sasso Acqua S.p.A. ha richiesto l'emissione di un'ordinanza di non potabilità dell'acqua della rete acquedottistica servita dalla Sorgente del Gran Sasso a causa di analisi dell'acqua risultate positive al Toluene;
- a seguito di riunione urgente in modalità telematica tra il Dirigente del Settore Ambiente del Comune dell'Aquila, il Direttore Tecnico di Arta Abruzzo e il Direttore tecnico di Gran Sasso Acqua spa si è concordato, in attesa degli ulteriori approfondimenti ed analisi in corso di procedere alla emissione di specifica ordinanza sindacale per le parti di territorio servito dalla Sorgente del Gran Sasso (pertanto dalla parte est del territorio fino al quartiere di Santa Barbara/Pettino escludendo quindi i nuclei di Coppito, Roio, san Vittorino, Preturo, Sassa ed Arischia);

Atteso che:

- la suddetta nota costringe ad agire in via cautelativa, disponendo il divieto di dell'utilizzo dell'acqua erogata dall'intera rete acquedottistica per scopi potabili ed alimentari, restando idonea al solo utilizzo per l'igiene personale e per usi domestici, per la parte est del territorio comunale fino al quartiere di Santa Barbara/Pettino (escludendo quindi i nuclei di Coppito, Roio, san Vittorino, Preturo, Sassa ed Arischia) fino al completamento delle analisi di controllo da parte della Gran Sasso Acqua S.p.A. e di ARTA Abruzzo;

Ravvisata:

- la necessità e l'urgenza di provvedere al fine di tutelare la salute dei cittadini;



IL SINDACO DELL'AQUILA

Ritenuti

- sussistenti i presupposti di fatto e di diritto necessario per procedere con lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente;

Vista:

- la propria competenza quale Autorità Sanitaria Locale (Legge n. 833 del 1978, D.Lgs. n. 112 del 1998, commi 4 e 5 art. 50 D.Lgs. 267/2000);

Visti:

- il Testo Unico in materia di leggi sanitarie;
- l'art. 50, commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.;
- gli artt. 21bis e 21ter della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

ORDINA

è vietato, con effetto immediato e fino a nuovo ordine, l'utilizzo ed il consumo dell'acqua a scopo potabile proveniente dalla rete acquedottistica servita dalla Sorgente del Gran Sasso per la parte est del territorio comunale fino al quartiere di Santa Barbara/Pettino (escludendo quindi i nuclei di Coppito, Roio, san Vittorino, Preturo, Sassa ed Arischia) fino al completamento delle analisi di controllo da parte della Gran Sasso Acqua S.p.A. e di ARTA Abruzzo, in particolare è vietato l'uso dell'acqua per scopi potabili ed alimentari, restando idonea al solo utilizzo per l'igiene personale e per usi domestici;

INFORMA

che il presente atto sarà suscettibile di revoca non appena saranno riscontrati valori conformi, a norma di legge, al consumo dell'acqua per scopi potabili ed alimentari, a seguito delle debite verifiche degli organi competenti;

DISPONE CHE

- al presente provvedimento venga data la massima pubblicità e diffusione mediatica,
- lo stesso venga affisso all'Albo Pretorio e pubblicato sul sito istituzionale,
- la presente ordinanza viene altresì comunicata:
 - alla Gran Sasso Acqua S.p.A.,
 - alla ASL 1 – L'Aquila,



IL SINDACO DELL'AQUILA

- al Corpo di Polizia Municipale per il controllo dell'osservanza e dell'applicazione della stessa,
- alla Questura dell'Aquila,
- al Comando Carabinieri,
- alla Prefettura;

AVVERTE CHE

ai sensi degli art. 21bis e 21ter della L. n. 241/1990, il presente provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati **acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso** effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volte in volta stabilite dall'Amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. **I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.**

Contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine dei 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista, il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila (Legge n. 1034/1971), oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista (D.P.R. n. 1199/1971).

Il presente atto è immediatamente efficace.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Ing. Luca Iagnemma



IL SINDACO
Pierluigi Biondi

Firmato digitalmente da: biondi pierluigi
Data: 08/06/2022 19:51:52